



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Deliberazione n. 3
del 05.03.2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI).

L'anno duemilasette, addì cinque del mese di marzo, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

1	LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO	P	10	RESMINI GIUSEPPINA	P
2	FACHERIS LORENZO	P	11	CAVALLERI ANDREA	P
3	SESANI CLAUDIO FRANCESCO	P	12	BOSCHI STEFANIA	P
4	GHIDONI GIOVANNI	P	13	CARRARA ANDREA BASILIO	P
5	ADOBATI GIAN BATTISTA	P	14	DRAGO CHIARA	A
6	GUSTINELLI MASSIMO	A	15	BONACINA GIAMPAOLO	P
7	MAVER FABRIZIO	P	16	CARRARA ROBERT	P
8	FERRI MASSIMO FRANCESCO	P	17	DALEFFE SERGIO DAVIDE	P
9	CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA	P			

TOTALE PRESENTI : 15

TOTALE ASSENTI : 2

Partecipa il Segretario comunale Sig. FORTUNATO Dott. VITTORIO, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEGRAMANTI ROBERTO – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione illustrativa del responsabile del servizio da cui emerge:

“La sottoscritta, su indirizzo dell’Amministrazione, propone a questo Consiglio Comunale di adottare l’apposito provvedimento per l’adozione del nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) in sostituzione di quello approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 21.12.1998 e successive modificazioni.

Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006 stabilisce che: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio e purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione dell’apposito provvedimento amministrativo entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione che per l’anno 2007 è stato fissato al 31.03.2007 (D.I. 30.11.2006) per l’approvazione del regolamento nel testo di cui all’allegato A);”

Udita la relazione illustrativa dell’assessore Sesani;

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 21.12.1998 e successive modificazioni;

Visto il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006;

Vista la legge finanziaria 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006;

Considerato che per effetto dell’emanazione delle sopraindicate norme sono state apportate rilevanti modifiche in materia di tributi. L’ICI in particolare, è stata oggetto di sostanziali modifiche, le più rilevanti sono le seguenti:

1. L’ articolo 1 comma 156 della legge finanziaria individua nel consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;
2. L’articolo 37 comma 13 e 14 del D.L. 223/2006 modifica i termini per il pagamento dell’Ici i quali sono anticipati al 16 giugno, per quanto concerne la rata in acconto, e al 16 dicembre per la rata a saldo;
3. La circolare n. 28 del 4/8/2006 dell’Agenzia delle Entrate a commento dell’art. 37, comma 55 del D.L. 223/2006 ha chiarito che il contribuente può scegliere di versare l’ICI con il modello F24;
4. Il comma 173 lettera e) della legge finanziaria 2007 modifica l’art. 12 del D.Lgs. 504/92 relativo alla riscossione coattiva, stabilisce che le somme oggetto dell’attività di controllo se non incassate entro 60 giorni (prima erano 90 giorni), devono essere iscritte a ruolo e che, l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro il 3° anno successivo (prima era il 2° anno);
5. L’articolo 37, comma 53 del D.L. 223/2006 elimina, dall’anno 2007, l’obbligo di presentazione ai fini Ici della dichiarazione ovvero della comunicazione. Restano, in ogni caso, gli altri adempimenti previsti in materia di riduzione dell’imposta. L’obbligo della presentazione della dichiarazione e/o comunicazione rimarrà in vigore fino alla effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali;

6. Il comma 173 lettera b) della legge finanziaria 2007 stabilisce che la detrazione spettante per l'abitazione principale è collegata alla residenza anagrafica del contribuente salvo prova contraria;
7. L'articolo 36 comma 2 della manovra Prodi (D.L. 223/2006) finalmente interviene sulla definizione di area edificabile stabilendo che il terreno va considerato edificabile se utilizzato a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi;
8. L'articolo 39 della manovra Prodi (D.L.223/2006) disapplica l'esenzione Ici per gli enti non profit per le attività di natura commerciale. Il comune, al fine di non perdere una quota consistente del gettito ICI, può stabilire nel proprio regolamento che l'esenzione sia applicabile esclusivamente a condizione che i fabbricati siano non solo utilizzati, ma anche posseduti dagli enti non commerciali. Questa precisazione inserita nell'articolo 7 dell'allegato A) è importante al fine di evitare che enti o privati che affittano i locali ad enti non commerciali siano autorizzati a non versare l'imposta;
9. Per quanto concerne il versamento dell'Ici per gli immobili compresi nel fallimento il versamento dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili e non più dalla data in cui il prezzo è stato incassato, come indicato nell'art. 13 c. 5 dell'allegato A);

Tutto ciò premesso, nel rispetto degli indirizzi espressi da questa Amministrazione, è stato predisposto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel testo di cui all'allegato A). Quest'ultimo è modificato rispetto al regolamento vigente nell'anno 2006 per effetto dell'applicazione delle norme sopraindicate e per la riscossione diretta, (non più a mezzo Concessionario) dell'Ici relativa all'emissione di avvisi di accertamento;

Precisato che si rende necessario:

1. adottare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel testo di cui all'allegato A);
2. dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2007;
3. pubblicare il regolamento ai sensi dell'art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/97;

Accertato che l'intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti della seduta consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 14 – astenuti 1 (Daleffe) espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- di approvare, siccome approva, il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nel testo di seguito riportato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di rendere con voti favorevoli 14 – astenuti 1 (Daleffe) immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000.



ALL. A
Allegato alla deliberazione n. 3 adottata dal
Consiglio comunale in data 05.03.2007

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/a - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

REGOLAMENTO	5
ART. 1	8
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	8
ART. 2	8
DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE	8
ART. 3	9
SOGGETTI PASSIVI.....	9
ART. 4	9
SOGGETTO ATTIVO	9
ART.5	9
BASE IMPONIBILE	9
ART. 6	11
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA	11
ART. 7	12
ESENZIONI	12
ART. 8	12
RIDUZIONI D'IMPOSTA.....	12
ART. 9	13
NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE.....	13
ART. 13	15
VERSAMENTI.....	15
ART. 14	16
LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO E NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE	16

ART. 15	16
RISCOSSIONE COATTIVA.....	16
ART. 16	17
SANZIONI ED INTERESSI.....	17
ART. 17	17
CONTENZIOSO.....	17
ART. 18	17
COMPENSI SPECIALI	17
ART.19	18
CASI PARTICOLARI.....	18
ART. 23	18
ENTRATA IN VIGORE	18

Art. 1
Presupposto dell'imposta

- 1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.**

Art. 2

Definizione di fabbricati e aree

- 1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:**
 - a. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;**
 - b. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purchè dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli coltivatori aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile dell'area Gestione del Territorio, su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.**
 - c. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della sua famiglia.**

Art. 3
Soggetti passivi

- 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.**
- 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.**
- 3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.**
- 4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.**

Art. 4
Soggetto attivo

- 1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art. 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.**

Art.5
Base imponibile

- 1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.1.**
- 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.**
- 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del decreto legge 11 luglio**

1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta determina il valore minimo delle aree edificabili. Tali valori debbono essere derogati dall'Ufficio allorché i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento della Giunta, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'Ufficio, così come invece stabilito dall'articolo 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.
8. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di una attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati od in metri cubi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la superficie è trasformata in vani catastali dividendola per il coefficiente 16, con arrotondamento al mezzo vano.

Art. 6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- 1. L'aliquota è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. L'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale non può essere inferiore al 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.**
- 2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.**
- 3. Qualora il Comune sia riconosciuto ad alta densità abitativa ai sensi della legge n. 431 del 1998, l'aliquota massima può essere stabilita nella misura del 9 per mille, limitatamente agli alloggi abitativi che non risultino locati da almeno due annualità.**
- 4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.**
- 5. Il Consiglio Comunale può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, nonché per gli alloggi assegnati in locazione dagli istituti ex IACP come abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale.**
- 6. Il Consiglio Comunale può deliberare inoltre una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o totalmente concessa in uso gratuito a familiari.**
- 7. Il Consiglio Comunale può fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.**
- 8. Alle pertinenze dell'abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 817 del codice civile, è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente regolamento oppure con successiva comunicazione gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d'uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili.**

Art. 7 **Esenzioni**

- 1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.7 del D. L.vo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni posseduti da gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'art.7, lettera i), del D. L.vo precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.**
- 2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;**
- 3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.**
- 4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.**

Art. 8 **Riduzioni d'imposta**

- 1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dal funzionario responsabile dell'Area gestione del territorio, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 13 del presente regolamento;**

2. **Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.**
3. **Con il provvedimento di determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può concedere una maggiore detrazione, fino a che la detrazione complessiva non superi comunque euro 258,23:**
 - a) **abitazioni principali possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente sia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave non inferiore ai 65 per cento.**
 - b) **abitazioni principali possedute da nuclei familiari con un numero di componenti non inferiore a 7 unità, con reddito complessivo non superiore a quello stabilito, in modo differenziato in relazione alla classe di componenti.**

Art. 9

Nozione di abitazione principale

1. **Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.**

Art.10

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. **Sono equiparate all'abitazione principale per quanto concerne la detrazione:**
 - a) **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;**
 - b) **gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;**
 - c) **le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;**
 - d) **le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale.**

Art. 11
Detrazione per l'abitazione principale

- 1. Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.**
- 2. Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente, può essere elevata fino a euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.**
- 3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre euro 258,23 lire, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.**
- 4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 , può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.**
- 5. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.**

Art.12
Terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'articolo 1 del D.Lgs. n.99 del 2004, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25822,85 e con le seguenti riduzioni:

- b. del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25822,85 e fino a 61974,83 di euro;**
- c. del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61974,83 euro fino a 103291,38 di euro;**
- d. del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103291,38 fino a 129114,23 di euro.**

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni. Nel caso di con titolarità l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni spettano per intero ma ai soli soggetti in possesso delle qualifiche indicate al comma 1 del presente articolo sulla quota di possesso da ciascun soggetto detenuta.

Art. 13 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune oppure nella forma prevista dall'art. 37 c. 55 del D.L. 223/2006. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad euro 10,00.
Se l'importo supera i 10,00 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare. Qualora l'importo ICI dovuto in acconto non superi euro 10,00 non viene effettuato alcun versamento come prima rata, ma dovrà essere versato l'intero importo del tributo a saldo, a condizione che l'importo annuo superi gli euro 10,00.
4. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3- bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs.n. 270 del 1999.
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
8. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 14

Liquidazione ed accertamento e nomina funzionario responsabile

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie .

Art. 15

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dai commi 2 e 3 dell'articolo 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.
In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 16
Sanzioni ed interessi

- 1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.**
- 2. Se l'evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.**
- 3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.**
- 4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, e delle sanzioni.**
- 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.**

Art. 17
Contenzioso

- 1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs.n.546 del 1992 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.**

Art. 18
Compensi speciali

- 1. Il Comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.**
- 2. La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.**

Art.19
Casi particolari

- 1. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termine per i versamenti, per situazioni particolari;**
- 2. La concessione della dilazione è subordinata all'applicazione degli interessi moratori ed alla presentazione di apposita polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa qualora l'importo del tributo sia superiore a euro 5.500,00.**

Art. 23
Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.**

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Legramanti

IL SEGRETARIO COMUNALE

(L.S.)

F.to Vittorio Fortunato

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale il giorno 21.03.2007 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino al 05.04.2007.

Dalla Residenza comunale, addì 21.03.2007.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Questa deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE